



COMUNE DI ORVIETO

(Provincia di Terni)

CRITERI PER LA GESTIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

(Art. 8 dlgs. 31 marzo 1998, n. 114 - Art. 19 L.R. 3 agosto 1999, n. 24,
come modificato dalla L.R. 26/2005)

Delibera di Consiglio Comunale n. 181 15/12/2008

NORMATIVA DI ATTUAZIONE

INDICE:

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 - Natura contenuto e validità dei criteri

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Requisiti morali per l'esercizio dell'attività commerciale

Art. 4 - Requisiti professionali per l'esercizio di medie strutture del settore alimentare

Art. 5 - Disposizioni di carattere merceologico

TITOLO II - Procedimento

Art. 6 - Domanda di autorizzazione per le medie strutture di vendita

Art. 7 – Regolarizzazione della domanda

Art. 8 – Istruttoria per le medie strutture di vendita

Art. 9 - Termine del procedimento

Art. 10 - Domande concorrenti

Art. 11 – Centri commerciali

TITOLO III – Previsioni di programmazione

Art. 12 - Suddivisione del territorio comunale in zone

Art. 13 – Disponibilità

Art. 14 - Medie strutture per ampliamento di esercizi di vicinato o accorpamento

Art. 15 – Variazione della superficie di vendita

Art. 16 – Trasferimento di sede

Art. 17 – Subingresso

TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 - Vigilanza e sanzioni

Art. 19 – Superficie convenzionale

Art. 20 - Presentazione delle prime istanze

Art. 21 – Disponibilità residue

Art. 22 – Nuove disposizioni regionali

Art. 23 – Entrata in vigore

Allegato A – Disponibilità per nuove autorizzazioni

Allegato B – Disponibilità per progressioni dimensionali

Allegato C - Descrizione delle zone commerciali

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 (Natura contenuto e validità dei criteri)

1. Le presenti norme costituiscono i criteri per la gestione delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita nel Comune di Orvieto che, unitamente alle analisi ed agli allegati statistici, rappresentano l'intervento di programmazione previsto in materia di medie strutture di vendita dall'art. 19, comma 1, della legge regionale dell'Umbria 3 agosto 1999, n. 24, come modificata dalla l.r. 26/2005.
2. I criteri sono adottati sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori, le associazioni di categoria degli operatori commerciali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. I criteri hanno validità di quattro anni a decorrere dalla loro entrata in vigore. Alla scadenza la loro validità è prorogata fino all'approvazione dei nuovi.
4. In presenza di rilevanti motivi di pubblico interesse o mutamenti del quadro socio-economico i criteri possono essere modificati dal Consiglio comunale anche prima del quadriennio di validità.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini dei presenti criteri si intendono:
 - a) *per decreto*: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - b) *per legge regionale*: la legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, come modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26;
 - c) *per regolamento regionale*: il regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39;
 - d) *per superficie di vendita*, la sola area destinata alla vendita al dettaglio, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili ed esclusa quella relativa a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Nella superficie di vendita è compresa ogni area coperta nella quale il pubblico ha accesso, qualora in essa vi sia personale addetto alle vendite o comunque in grado di perfezionare acquisti, prendere ordinativi, prenotazioni o svolgere comunque attività contrattuale o precontrattuale. Non costituiscono superficie di vendita le aree scoperte;
 - e) *per medie strutture di vendita* o, semplicemente, *medie strutture*, gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita compresa tra 251 e 2500 metri quadrati;
 - f) *per medie strutture di tipo M1*, le medie strutture di vendita aventi superficie compresa tra 251 e 900 metri;
 - g) *per medie strutture di tipo M2*, le medie strutture di vendita aventi superficie compresa tra 901 e 2500 metri;
 - h) *per grandi strutture di vendita*, gli esercizi commerciali aventi superficie superiore a 2500 metri;
 - i) *per mostra o esposizione*, uno spazio coperto o scoperto nel quale il pubblico ha accesso esclusivamente per prendere visione di prodotti venduti altrove, senza possibilità di acquistare, fermare, prenotare, ordinare prodotti. Nella mostra o esposizione è ammessa la sola presenza di personale di vigilanza, magazzinieri e altro personale, anche dell'azienda, purché non addetto alle vendite. Nelle mostre ed esposizioni non possono essere esposti prezzi o posti a disposizione listini, presenti registratori di cassa né alcun altro dispositivo che consenta pagamenti.

Art. 3 (Requisiti morali per l'esercizio dell'attività)

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, non possono esercitare l'attività commerciale in una media struttura di vendita, per i periodi indicati al comma 4 del medesimo:
 - a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento nei modi di legge anche se intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5;

- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva, non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del Codice Penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti:
- a) dal titolare, nelle imprese individuali;
 - b) da tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 - c) dai soci accomandatari, nelle società in accomandita semplice;
 - d) dal presidente, legali rappresentanti ed amministratori, nelle società a responsabilità limitata, per azioni ed in accomandita per azioni, nelle società cooperative, consorzi, nel caso di enti ed associazioni;
 - e) da chi rappresenta in Italia società estere.
3. Nel caso in cui vengano riscontrate talune delle condizioni ostative per l'esercizio dell'attività commerciale previste al comma 1 e connesse alla commissione di reati, il divieto permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
4. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1:
- a) è considerata ostativa all'esercizio del commercio anche l'eventuale condanna emessa con l'annotazione di "non menzione";
 - b) l'attestazione dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale è equiparata alla riabilitazione;
 - c) l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato (patteggiamento) per i reati indicati all'art. 5 del d.lgs. 114/98 è considerata ostativa, salvo in caso di successiva estinzione del reato, senza che in tal caso necessiti riabilitazione, qualora il soggetto non commetta un delitto o una contravvenzione, rispettivamente entro cinque o due anni, della medesima specie del reato oggetto di patteggiamento. L'estinzione non si produce se il soggetto si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Art. 4

(Requisiti professionali per il settore alimentare)

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 1998 n. 114, l'attività di vendita di prodotti alimentari in una media struttura di vendita necessita del possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Provincie Autonome di Trento o Bolzano;
 - b) aver esercitato, in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'I.N.P.S.;
2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 46, comma 1 bis della legge regionale n. 24/99 e tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella Circolare del Ministero Attività Produttive n. 3603/2006, è considerato in possesso di

requisito professionale per il commercio di prodotti del settore alimentare anche chi ha il requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche conseguito sulla base delle leggi della Regione italiana di residenza o sede legale, diversa dall'Umbria.

3. In caso di esercizio dell'attività commerciale in forma societaria, il possesso di uno dei requisiti professionali è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, designata con apposito atto.
4. Un medesimo soggetto non può essere preposto per conto di più società, enti o associazioni.

Art. 5
(Disposizioni di carattere merceologico)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della legge regionale, le medie strutture si suddividono in:
 - Medie strutture di vendita di tipo A – autorizzate alla vendita dei prodotti del solo settore alimentare o del settore sia alimentare sia non alimentare;
 - Medie strutture di vendita di tipo E, autorizzate alla vendita di prodotti del solo settore non alimentare.
2. La facoltà di vendita di tutti prodotti appartenenti al settore merceologico o ai settori merceologici autorizzati sussiste anche in assenza di aggiornamento, modifica o adeguamento dell'autorizzazione rilasciata precedentemente all'entrata in vigore del decreto.
3. E' sempre concessa l'autorizzazione all'aggiunta del settore non alimentare alle medie strutture di vendita già autorizzate per il settore alimentare in quanto resta immutata la classificazione della struttura, ai sensi del comma 1. Tale aggiunta non richiede aumento della superficie di vendita quando viene contestualmente diminuita la superficie del settore alimentare.
4. La richiesta di aggiunta del settore alimentare ad una media struttura autorizzata per il solo settore non alimentare costituisce richiesta di nuova media struttura alimentare a tutti gli effetti. Qualora l'istanza sia accolta si rende disponibile per nuovo rilascio di autorizzazione la precedente struttura non alimentare.
5. E' sempre ammessa la rinuncia ad un settore merceologico autorizzato.
6. E' ammessa la vendita di prodotti per l'igiene della persona e la pulizia della casa anche in presenza di autorizzazione per il solo settore alimentare.

TITOLO II - Procedimento

Art. 6

(Domanda di autorizzazione per le medie strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e l'aggiunta di settore merceologico di medie strutture di vendita necessita di autorizzazione, rilasciata su istanza dell'interessato contenente almeno le indicazioni di cui all'art. 8 del decreto e redatta esclusivamente sull'apposito modello ministeriale ed in conformità ad esso.
2. E' ammesso l'inoltro di istanze in assenza di locali o della loro attuale disponibilità da parte del richiedente o dei requisiti necessari all'esercizio del commercio, compresa la destinazione commerciale degli stessi, purché detti presupposti dello svolgimento dell'attività siano perfezionati entro i termini di attivazione della media struttura di vendita. In mancanza di locali individuati, nell'istanza è indicata quanto più specificamente possibile l'area prescelta, con espressa riserva di successiva specificazione dei locali e di produzione della relativa documentazione.
3. In conformità a quanto previsto all'art. 8 della legge regionale n. 24/99, comma 1, lettera b), qualora una media struttura di vendita debba essere ubicata in locali ancora da realizzare che necessitano di titolo abilitativo urbanistico-edilizio, nella richiesta di permesso a costruire o altro titolo di carattere edilizio ad essi relativo, deve farsi menzione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione di carattere commerciale prevista dalle presenti norme.
4. Nelle ipotesi di apertura per subingresso, riduzione della superficie di vendita e rinuncia ad un settore merceologico l'autorizzazione amministrativa è sostituita da comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, senza necessità di attendere i 30 giorni ivi previsti, in conformità alle interpretazioni già fornite in proposito del Ministero per le Attività produttive.

Art. 7

(Regolarizzazione della domanda)

1. Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data del timbro apposto nella domanda dall'ufficio protocollo del comune o dalla data di avviso di ricevimento nel caso di inoltro con raccomandata.
2. Qualora la domanda risulti incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento al richiedente. In tal caso, i termini previsti per la conclusione del procedimento sono sospesi e riprendono a decorrere, per la parte residua, dalla data di integrazione o regolarizzazione.
3. Qualora la domanda necessiti di integrazione o regolarizzazione ai sensi del comma 2, queste debbono avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, termine decorso inutilmente il quale l'istanza si considera definitivamente rinunciata, senza necessità di avviso all'interessato da parte del Comune.

Art. 8

(Istruttoria per le medie strutture di vendita)

1. Entro trenta giorni dall'inizio del procedimento per le medie strutture di vendita, è dato inizio all'accertamento dei seguenti elementi:
 - a) il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 5, commi 2 e 4 del decreto o assimilati ai sensi della normativa regionale umbra;
 - b) la non applicazione delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);

- c) la possibilità di rilascio dell'autorizzazione richiesta, secondo quanto previsto dalle presenti norme e tenuto conto della destinazione dell'area, secondo le previsioni del PRG;
2. L'accertamento di cui al comma 1, è effettuato dall'Ufficio commercio con facoltà, nei casi di particolare complessità, di indire conferenza interna di servizi, ai sensi della legge 241/90, alla quale partecipano i responsabili dei settori interessati.
3. Le autocertificazioni sono verificate secondo le vigenti procedure comunali.

Art. 9
(Termine del procedimento)

1. Terminati gli accertamenti, qualora gli stessi abbiano dato esito positivo, lo stesso è comunicato all'interessato. La comunicazione di accoglimento costituisce formale rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto e dalla sua ricezione decorrono i termini di attivazione l'esercizio di cui all'art. 22 del d.lgs. 114/98, che può essere effettuata solo previo ritiro materiale del documento di autorizzazione.
2. Il ritiro del documento di autorizzazione è subordinato:
 - a) al deposito presso gli uffici comunali della documentazione relativa ai locali ed alla sua verifica con esito positivo, qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 6, comma 2;
 - b) all'assolvimento dei diritti ed oneri fiscali.
3. Qualora gli accertamenti in merito ai locali non abbiano dato esito positivo, secondo segnalazione degli uffici comunali, l'interessato provvede a modificare ed adeguare il progetto o ad individuarne altri, ferma restando la decorrenza dei termini di revoca dell'autorizzazione già rilasciata.
4. L'istanza si intende accolta, oltretutto nel caso di esplicito provvedimento positivo, anche qualora non sopravvenga espresso diniego entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione, come determinata ai sensi dell'articolo 7.
5. Qualora gli accertamenti abbiano dato esito negativo all'interessato è inviato preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 11 bis della legge 241/90 e, valutate le eventuali controdeduzioni, provvedimento di diniego del rilascio dell'autorizzazione, contenente:
 - a) l'indicazione degli elementi e dei motivi di rigetto dell'istanza e delle relative norme di legge e dei presenti criteri;
 - b) l'indicazione dei mezzi di ricorso.

Art. 10
(Domande concorrenti)

1. Nel caso di domande concorrenti, intendendo per tali quelle presentate nel medesimo mese solare, e per le quali l'accoglimento dell'una implicherebbe rigetto dell'altra, si applicano i seguenti criteri di priorità aventi carattere generale:
 - a) Disponibilità, al momento della domanda, di locali già aventi destinazione commerciale;
 - b) Avvenuto rilascio della concessione edilizia per locali non ancora realizzati o in corso di realizzazione aventi destinazione commerciale;
 - c) Disponibilità, al momento della domanda, di locali già destinati ad usi diversi dal commercio per i quali è ammesso il cambio di destinazione d'uso;
 - d) Disponibilità, al momento della domanda, di aree aventi destinazione urbanistica compatibile con l'insediamento di medie strutture di vendita;
 - e) Ordine cronologico di presentazione della domanda, inteso come giorno.

2. I criteri di cui al comma 1 posti in ordine decrescente nel senso che l'attribuzione di priorità ad una domanda sulla base di un criterio di rango superiore esclude l'applicazione dei successivi di rango inferiore.
3. All'interno di ciascuna categoria di priorità a) b) c) e d) indicata al comma 1, è data preferenza, nell'ordine:
 - a) alle domande di accorpamento o trasferimento di medie strutture, accompagnate da reimpiego del personale ai sensi dell'art. 1 del Regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39;
 - b) alle domande di accorpamento o trasferimento di medie strutture;
 - c) alle domande di nuova apertura;
 - d) per sorteggio, in caso di assoluta parità.
4. Per disponibilità di locali o dell'area si intende la proprietà, la disponibilità in locazione, i diritti reali e qualsiasi altro titolo che consenta l'utilizzo dell'immobile, compresi quelli derivanti da contratto preliminare, purché risulti già registrato al momento dell'istanza.
5. I criteri di assegnazione dell'autorizzazione riservata alla struttura ex Caserma Piave sono fissati dalla Giunta comunale, sentite le Associazioni di categoria.

Art. 11
(Centri commerciali)

1. Per centro commerciale si intende una media o grande struttura corrispondente alle definizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del decreto 114/98, comprese le ipotesi introdotte dall'articolo 10, commi 3 e 4 della legge regionale 24/1999.
2. Nel caso in cui una media struttura di vendita si configuri come centro commerciale i singoli esercizi, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale, sono attivati attraverso le specifiche procedure occorrenti di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto.
3. L'apertura di nuovi esercizi in un centro commerciale già esistente o l'ampliamento degli esercizi in esso operanti ed ogni altra variazione dell'assetto interno degli esercizi, sono sempre ammessi nel rispetto del limite complessivo di superficie autorizzato per il centro, distintamente per il settore alimentare e non alimentare.
4. Il trasferimento di sede di esercizi commerciali da un centro commerciale ad altra ubicazione ad esso esterna, anche della medesima zona commerciale, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 24, come modificata con l.r. 7 dicembre 1999, n. 26, non è ammesso.

TITOLO III – Previsioni di programmazione

Art. 12

(Suddivisione del territorio comunale in zone)

1. Ai fini delle presenti norme il territorio comunale di Orvieto è suddiviso nelle seguenti zone commerciali:
ZONA 1 – Centro storico
ZONA 2 – Orvieto Scalo
ZONA 3 – Ciconia
ZONA 4 - Sferracavallo
ZONA 5 – Resto del territorio
2. Nella zona 4 è individuata la subzona “Zona industriale di Bardano - Fontanelle di Bardano – Ponte Giulio”, come individuati dallo strumento urbanistico. La subzona va considerata come una zona ad ogni effetto.
3. Nell’ambito di ciascuna zona commerciale l’insediamento delle medie strutture di vendita può avvenire esclusivamente nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Piano Regolatore generale.
4. La descrizione delle singole zone è contenuta nell’Allegato C.

Art. 13

(Disponibilità)

1. Per la durata di validità dei presenti criteri, sono previste le disponibilità per il rilascio di autorizzazioni per medie strutture di vendita indicate nell’allegato A, alle condizioni ivi indicate.
2. Le previsioni di rilascio indicate nell’allegato A sono costantemente aggiornate, dall’entrata in vigore delle presenti norme, in seguito al rilascio di autorizzazioni o, per converso, rinuncia, revoca, decadenza, annullamento di autorizzazioni, con riferimento alla medesima tipologia merceologica della media struttura, secondo la ripartizione operata all’art. 3 comma 4 della legge regionale n. 24/99, e tipologia dimensionale M1 ed M2. Parimenti sono aggiornate in seguito ad utilizzazione le previsioni dell’allegato B.

Art. 14

(Medie strutture per ampliamento di esercizi di vicinato o accorpamento)

1. Ai sensi dell’art. 20, comma 7, della legge regionale 24/99, come modificata dalla legge regionale 26/2005, per le ipotesi di progressione di tipologia di esercizi commerciali da vicinato a media struttura o dall’uno all’altro tipo di media struttura, mediante ampliamento della superficie di vendita, sono stabiliti appositi contingenti indicati all’allegato B, utilizzabili alle condizioni ivi specificate.
2. E’ sempre concessa, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge regionale, come modificato dalla l.r. 26/2005 autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita, di tipo M1 o M2, qualora sia frutto di accorpamento o concentrazione di più esercizi in attività da almeno cinque anni alle condizioni ivi indicate. Tale realizzazione di medie strutture non incide sulle disponibilità previste negli allegati A e B.

Art. 15
(Variazione della superficie di vendita)

1. Ferma restando la facoltà di ampliamento di medie strutture attraverso l'accorpamento di esercizi di cui all'art. 20, comma 3, della l.r. 24/99, come modificata dalla l.r. 26/2005, è comunque sempre autorizzato l'ampliamento o la riduzione della superficie di vendita di medie strutture entro i limiti dimensionali della categoria di appartenenza M1 o M2, nel rispetto delle disposizioni di idoneità dei locali e degli standard urbanistici ed edilizi.
2. La facoltà di variazione della superficie nell'ambito della medesima categoria dimensionale, di cui al comma 1 seconda parte, spetta sia alle medie strutture di vendita in attività sia a quelle autorizzate ed in attesa di attivazione o con attività sospesa, sia infine a quelle per le quali è stato solamente comunicato l'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 9 comma 1 o sia maturato silenzio-assenso ai sensi del comma 4 di detto articolo.

Art. 16
(Trasferimento di sede)

1. E' sempre ammesso il trasferimento di medie strutture di vendita nell'ambito della medesima zona commerciale, nel rispetto delle disposizioni del P.R.G.
2. Il trasferimento di medie strutture di vendita tra zone commerciali diverse necessita di contingente di disponibilità nella zona di destinazione, secondo quanto previsto nell'allegato A.
3. In deroga al disposto del comma 2 ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 19, comma 4, della legge regionale, è sempre ammesso il trasferimento delle medie strutture di vendita di tipologia M1, non alimentare, in attività da almeno tre anni, in tutto il territorio comunale. Detto trasferimento è ininfluente sulle previsioni di cui all'allegato A.
4. Il trasferimento di medie strutture il cui rilascio di autorizzazione è espressamente legato, nell'Allegato A, a progetti, interventi e strutture di interesse comunale non è ammesso al di fuori delle strutture stesse.

Art. 17
(Subingresso)

1. In caso di trasferimento della proprietà o della gestione di medie strutture di vendita, il subentrante ne dà comunicazione al Comune prima di iniziare l'attività a nome proprio.
2. Nella comunicazione deve risultare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività e l'atto, debitamente redatto nelle previste forme, da cui deriva l'effettivo trapasso dell'azienda.
3. Nell'ipotesi di subingresso per atto tra vivi da parte di un soggetto non in possesso di tutti i requisiti previsti all'art. 5 del decreto o ad essi assimilati ai sensi della normativa regionale umbra, questi deve ottenerli ed attivare l'esercizio entro un anno dal trasferimento del titolo pena la revoca dello stesso.
4. Nell'ipotesi di subentro per causa di morte è ammesso l'esercizio provvisorio dell'attività per sei mesi decorrenti dal decesso del dante causa.
5. Non costituisce subingresso l'affidamento di reparto, alle condizioni previste all'art. 13 del regolamento regionale n. 39/1999, né la modifica della ragione sociale o del tipo di società, sempreché non si abbia trasferimento d'azienda, come previsto all'art. 11, comma 6, del regolamento regionale n. 39/2000.
6. E' ammesso subingresso in medie strutture di vendita non ancora attivate purché, in conformità a quanto chiarito dalla giurisprudenza, l'azienda ed il punto di vendita siano stati già organizzati.

TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 (Vigilanza e sanzioni)

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, spetta agli Organi di Polizia Municipale e agli altri organi di vigilanza.
2. Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, chiunque eserciti l'attività senza la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €2.582 a €15.493.
3. La sola presenza di personale addetto alle vendite in orario di apertura insieme alla clientela in spazi e locali dichiarati come mostra o esposizione integra la violazione di commercio in assenza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto.
4. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio disposte dall'art. 22, comma 3, del decreto e dall'art. 47, comma 1, della legge regionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €516 a €3.098.
5. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dagli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale 24/1999, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €1000 ad €6000.
6. In caso di violazione del divieto di esercizio congiunto del commercio all'ingrosso ed al dettaglio è disposta la chiusura della media struttura di vendita al dettaglio, ai sensi dell'articolo 22, comma 6 del decreto, fino al ripristino delle condizioni di legittimo svolgimento dell'attività ove ciò sia possibile, con decorrenza dei termini per la revoca della stessa, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera b) del medesimo.
7. In ogni caso di violazione, l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Comune al quale possono essere fatti pervenire entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione scritti difensivi o può essere chiesta audizione ai sensi della legge n. 689/81.

Art. 19 (Superficie convenzionale)

1. L'agevolazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, della legge regionale 24/99, come modificata dalla l.r. 26/2005, in materia di superficie convenzionale di vendita per generi ingombranti e non immediatamente asportabili è recepita, per i soli generi ivi indicati e, precisamente:
 - a) autoveicoli;
 - b) mobili;
 - c) materiale edile;
 - d) legnami;
 - e) materiale idro-termo-sanitario.
2. Restano confermate, salvo nel caso di trasferimento di sede, le superfici convenzionali attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l) del precedente piano per le medie strutture di vendita.
3. Il valore del 10% indicato all'art. 2, comma 1 bis, della legge regionale 24/99, è inteso come percentuale minima fino alla quale l'operatore può richiedere la riduzione convenzionale della superficie.

Art. 20
(Presentazione delle prime istanze)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore degli Indirizzi in materia di insediamento delle medie strutture di vendita, contenenti le previsioni di sviluppo del settore della media distribuzione nel territorio comunale, è emanato un bando per l'assegnazione delle prime autorizzazioni, contenente la data iniziale e finale di inoltro delle istanze, per un periodo complessivo di trenta giorni. Dell'emanazione del primo bando è dato avviso mediante congrua informazione.
2. Non soggiacciono alla procedura di bando di cui al comma 1 e sono rilasciabili immediatamente dall'entrata in vigore delle presenti norme, le autorizzazioni per il cui rilascio non sono previsti limiti numerici o contingenti.
3. Le istanze di rilascio di autorizzazione relative a disponibilità residue dopo l'esperimento della procedura di bando di cui al comma 1 oppure venute in esistenza successivamente, sono esaminate seguendo l'ordine cronologico di inoltro, applicando quanto previsto all'articolo 10.

Art. 21
(Disponibilità residue)

1. L'istruttoria relativa ad istanze concernenti medie strutture di vendita, in corso al momento dell'entrata in vigore del presente piano, è portata a termine, tenendo conto delle disponibilità di rilascio di autorizzazione che residuano dalle previsioni del precedente Piano per le medie strutture di vendita.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, le eventuali disponibilità di rilascio di autorizzazione che residuano dalle previsioni del precedente Piano per le medie strutture, vengono meno ad ogni effetto con l'entrata in vigore del presente piano.

Art. 22
(Nuove disposizioni regionali)

1. All'entrata in vigore di nuove disposizioni regionali in materia di medie strutture di vendita o di commercio in genere, il presente piano si applica per tutto quanto con esse non incompatibile. In particolare:
 - a) sono condotte a termine le istruttorie in corso o da iniziare in seguito ad istanza già inoltrata;
 - b) restano valide le previsioni di cui agli allegati A e B, salvo espressa indicazione di decadenza da parte della nuova normativa regionale.

Art. 23
(Entrata in vigore)

1. Il presente piano entra in vigore con l'acquisizione dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Allegato A – Disponibilità per nuove autorizzazioni

ZONA	Medie strutture di tipo A (Settore Alimentare oppure Alimentare+Non alimentare)		Medie strutture di tipo E (Solo settore non alimentare)	
	Art.4, comma 3 L.R. 24/99 Tipologia "A"		Art.4, comma 3 L.R. 24/99 Tipologia "E"	
	M1/A	M2/A	M1/E	M2/E
	251-900 mq.	901-2500 mq.	251-900 mq.	901-2500 mq.
1 – Centro storico		1 C. Piave(*)		
2 – Orvieto Scalo				
3 – Ciconia			1	
4 – Sferracavallo	1		1	
- Subzona Bardano				2
4 – Resto del territorio				

NOTA(*): La disponibilità prevista per la zona n. 1 è esclusivamente legata alla struttura ex Caserma Piave e da questa intrasferibile. In luogo di M2/A può essere autorizzata M1/A, secondo il progetto approvato dal Comune.

I criteri di priorità per l'assegnazione dell'autorizzazione saranno fissati, sentite le Associazioni di categoria, con apposito atto di Giunta comunale.

Allegato B – Disponibilità per progressione dimensionale

(art. 20 comma 7, legge regionale 24/99, come modificata dalla l.r. 26/2005)

	Tipo A – Alimentare/misto		Tipo E – solo non alimentare	
	Da Vicinato a M1	Da M1 a M2	Da Vicinato a M1	Da M1 a M2
1 - Centro storico				
2 - Orvieto Scalo			2	7
3 - Ciconia		2		2
4 - Sferracavallo		3		
5 - Resto del territorio				

Condizioni generali per la progressione dimensionali

- 1) Le progressioni dimensionali sono consentite a condizione che l'esercizio da ampliare sia effettivamente in attività da almeno tre anni e, trattandosi di progressione verso tipologie alimentari (M1/A, M2/A) detta attività abbia compreso la vendita di prodotti alimentari;
- 2) L'eventuale trasferimento di sede, nella medesima o in altra zona, dell'esercizio frutto di progressione sottostà alle ordinarie regole sui trasferimenti;
- 3) L'esercizio frutto di progressione dimensionale non può usufruire di ulteriore progressione, se non decorsi nuovamente tre anni di attività (divieto di progressione a catena);
- 4) In caso di subingresso, la facoltà di progressione si trasferisce al subentrante alle medesime condizioni del cedente.

Allegato C – Descrizione delle zone commerciali

Planimetrie descrittive

ZONA	COMPRENDE
1 - Centro storico	Area situata sopra la rupe tufacea compresa tra Strada della Stazione – Porta dei Papi – Porta Cassia – Porta Maggiore – Porta Romana.
2- Orvieto Scalo	Orvieto Scalo – loc. Le Velette – Loc. La Badia – Str. Salto del Livio – Str. Fontana del Leone – Str. San Zeno – Str. dell’Arcone dai n.ri 14 e 15 alla fine – Area De Martino – loc. Acquafredda – Str. del Piano dai n.ri 1 e 2 ai n.ri 31 e 30 – Str. della Stazione dai n.ri 3 e 4 alla fine – Str. della Direttissima.
3 - Ciconia	Ciconia – Mossa del Palio – loc. La Svolta – loc. Poggente – Ponte dell’Adunata .
4 – Sferracavallo	Sferracavallo – loc. Segheria – loc. Ponte del Sole – loc. Tamburino – Str. dell’Arcone dai n.ri 1 e 2 ai n.ri 12 e 13 – loc. San Valentino – Dritta del Marchigiano – Str. Aeroporto – Str. della Patarina – Str. del Piano dai n.ri 32 e 33 alla fine.
4 bis – Zona Industriale di Bardano, Fontanelle di Bardano e Ponte Giulio	Zona Industriale di Bardano – loc. Fontanelle di Bardano -. Loc. Ponte Giulio.
5 – Resto del territorio	Località non comprese nelle prime quattro zone.

* * *